



COMUNE DI PALERMO

Ufficio Segreteria Generale –Contratti

Via S. Biagio n. 4 - c.a.p. 90134 - Fax 091 6112346

e-mail: contratti@cert.comune.palermo.it; e-mail: contratti@comune.palermo.it

N.583305

li 10.07.2013

Allegati n.1

e-mail

E,p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al Sig. Segretario Generale

Oggetto: Modalità di acquisizione di beni e servizi.

Si fa seguito alla nota, di pari oggetto, prot.n.396359 del 15.05.u.s.dello scrivente, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, per far rilevare che, nonostante quanto rappresentato nella citata nota, è stato accertato il reiterato ricorso di diversi Uffici e Servizi alla procedura delle acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi, disciplinata dal Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con deliberazione n.32 del 23.02.2012, senza che, nel provvedimento che autorizza la predetta procedura, si evidenzino *“le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, il preventivo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, ed ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici”*.

Al riguardo giova ribadire che il ricorso al mercato elettronico è un obbligo imposto agli Enti locali dall'art.1 comma 450 della L.n.296/2006, da ultimo modificato con L.n.94/2012 e suffragato dalla Corte dei Conti in diverse statuzioni(Corte dei Coni Sez. Regionale Lombardia n.112/2013; Corte dei Conti Sez. Regionale Marche n.17/2013), nelle quali ha evidenziato la residualità del ricorso all'acquisizione di beni e servizi sotto la “ soglia comunitaria” nonché la motivazione stringente che deve essere contenuta nel provvedimento dirigenziale che autorizza la medesima.

Si segnala, tuttavia, un recente arresto della Giurisprudenza amministrativa, che ha introdotto un opportuno temperamento al suindicato orientamento restrittivo fatto proprio dalla giurisprudenza contabile.



COMUNE DI PALERMO

Settore Segreteria Generale – Ufficio Contratti

Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza n.2842/2013 ha sostenuto che “*il ricorso all’acquisizione centralizzata deve essere pienamente comparabile per omogeneità dei contenuti, ed invero, nell’operazione di comparazione non ci si deve limitare al risparmio meramente “apparente” dell’acquisto ma, occorre considerarne tutte le componenti effettive, e quindi occorre valutare tutte le differenze tra le condizioni tecniche ma anche amministrative della fornitura e/o servizio*”.

Pertanto, alla luce delle suindicate considerazioni, si invitano le SS.LL, nelle more della modifica del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi”, approvato dal C.C. con deliberazione n.32 del 23.02.2012, ad attenersi alle suindicate disposizioni normative, così come recentemente interpretate dal Consiglio di Stato.

Distinti saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Sacco)**